SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 1951

(74ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere — in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 — alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica » **(N. 1919):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 743
SPEZZANO 744
OGGIANO 744
GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 745

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Farioli, Grieco, Lanza Filingeri, Lanzara, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zannerini.

È altresì presente alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere — in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 — alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica » (N. 1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere – in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 – alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L'incarico di riferire su questo disegno di legge era stato affidato al senatore Guarienti, il quale però oggi non è presente a questa riunione, essendogli occorso un incidente che lo costringe a letto. Mentre invio al senatore Guarienti, anche a nome della Commissione, un saluto augurale, prego la Commissione di consentire che io stesso riferisca brevemente sul presente disegno di legge.

Premesso che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole alla approvazione del provvedimento in esame, ricordo che con decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 358, fu autorizzata la spesa di due miliardi per le revisioni dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche di bonifica. Come

è noto, infatti, il continuo aumento dei prezzi provoca una corrispondente maggiorazione delle spese sopportate dagli appaltatori. Fin dall'epoca in cui il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 358, fu emanato, l'effettivo fabbisogno per le revisioni dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche di bonifica era calcolato, anzichè in due miliardi, come si prevedeva nel decreto già citato, in 5 miliardi circa, cifra che non potè essere concessa a causa delle deficienti disponibilità finanziarie. Col presente disegno di legge si propone un'ulteriore autorizzazione di spesa di 500 milioni, onde poter far fronte alle sollecitazioni, d'altra parte legittime, che pervengono dalle imprese appaltatrici. L'onere derivante dal provvedimento in discussione sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col 3° provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950–51, e il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio anzidetto.

Concludendo, considerate le esigenze che il presente disegno di legge intende soddisfare, ne propongo l'approvazione.

SPEZZANO. Dichiaro che noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Tuttavia ci sembra opportuno prendere da esso lo spunto per avanzare alcune richieste e per fare alcune dichiarazioni che crediamo di una certa importanza. Ci domandiamo innanzitutto per quale motivo si debba far ricorso ad appositi provvedimenti legislativi miranti a concedere una revisione dei prezzi contrattuali relativi agli appalti delle opere pubbliche di bonifica. La risposta a questa domanda ci sembra assai semplice: è necessario accordare una revisione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche di bonifica perchè i termini di esecuzione e quindi di consegna delle opere in questione, preventivamente fissati, di solito non vengono quasi mai rispettati. Dobbiamo, quindi, affrontare il problema di studiare i mezzi necessari per evitare il sorgere di questo grave inconveniente, ed anche in questo caso a me pare che la risposta non sia difficile: basterà stabilire che quando si concede in appalto l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, sieno fissati termini perentori per la esecuzione e la consegna delle opere anzidette, per cui, se entro tali termini sopravvenga una variazione dei prezzi, lo Stato risponda di tale variazione, come è giusto ed ovvio, mentre se tale variazione dei prezzi si verifichi dopo la scadenza dei termini di esecuzione e di consegna, della eventuale maggiorazione dei prezzi sopravvenuta lo Stato non abbia a rispondere. Al di fuori di tale sistema non faremo altro che favorire l'operato dei Consorzi di bonifica, che purtroppo sappiamo quali interessi rappresentano.

Pertanto, mentre dichiariamo di votare favorevolmente per il disegno di legge in esame, chiediamo d'altro canto, in modo esplicito, che siano fissati termini perentori per la esecuzione e consegna delle opere pubbliche di bonifica date in appalto e si faccia presente ai Consorzi di bonifica ed agli appaltatori che, trascorsi i termini in questione, il Ministero competente non risponderà più di un'eventuale maggiorazione dei prezzi.

OGGIANO. Premesso che sono favorevole al disegno di legge in esame, desidero di manifestare il voto, seppure ciò è necessario, che si giunga presto allo stanziamento dell'ulteriore somma necessaria per far fronte alla liquidazione definitiva dei compensi dovuti alle imprese appaltatrici. Difatti, nella stessa relazione ministeriale si rileva che la somma di 500 milioni di cui al presente disegno di legge rappresenta appena una parte dei fondi effettivamente necessari per le revisioni dei prezzi contrattuali relativi agli appalti delle opere pubbliche di bonifica. Debbo, quindi, in proposito esprimere una mia preoccupazione. Con questi 500 milioni si intende far fronte alle necessità più urgenti, cioè si pensa di soddisfare le esigenze e le richieste più pressanti. Così stando le cose, tra tutti coloro che hanno diritto alla revisione dei prezzi contrattuali naturalmente si dovrà fare una scelta. Ora, essendo tutt'altro che indifferente, come a me personalmente consta, il numero di coloro che attendono la revisione dei prezzi contrattuali, ci dobbiamo chiedere a quali appaltatori ed esecutori di opere, in base all'esiguo stanziamento che stiamo per approvare, verrà concessa tale revisione. Al riguardo si potrà cadere in errori gravissimi e, anche

senza intenzione, potranno essere commessi arbitri o essere concessi ingiusti privilegi.

Raccomando, quindi, che la graduatoria delle varie pratiche revisionali di carattere più urgente, che inevitabilmente sarà necessaria, venga eseguita obiettivamente, in un modo assolutamente rispondente a criteri di giustizia. Oggi, praticamente tutte le imprese appaltatrici si trovano in condizione di aver bisogno di una sollecita liquidazione dei compensi ad esse dovuti; e non si tratta soltanto di provvedere alle esigenze delle imprese appaltatrici ma anche alle esigenze dei Consorzi di bonifica, perchè quando le imprese appaltatrici hanno motivo di non ritenersi soddisfatte, è troppo naturale che in definitiva anche gli stessi Consorzi di bonifica si trovino in difetto nella concreta esecuzione delle opere di bonifica.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo innanzi tutto dichiarare al senatore Spezzano che per quanto riguarda la fissazione di termini perentori per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica accetto la sua raccomandazione e me ne renderò interprete presso il Ministro dell'agricoltura. Debbo rilevare, però, che le pratiche revisionali, alle quali si riferisce il presente disegno di legge, risalgono in genere, come è detto nella relazione ministeriale, allo stesso periodo di tempo, ormai abbastanza lontano, a cui si riferisce il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 358, cioè ad un'epoca in cui la maggiorazione dei prezzi era collegata all'ascesa, allora assai sensibile, dei costi di produzione, alla revisione dei salari, alla svalutazione della moneta. Il problema della revisione dei prezzi contrattuali relativi agli appalti delle opere pubbliche di bonifica rappresentava, quindi, in gran parte un fenomeno dovuto a cause obiettive, non imputabili a ritardi nella consegna delle opere stesse.

Al senatore Oggiano debbo dire che anche la sua raccomandazione sarà da me diligentemente trasmessa al Ministro, affinchè il Ministro stesso abbia poi a rivolgerla, come ordine esplicito, a chi sarà preposto alla esecuzione della presente legge.

Per quanto concerne il voto formulato dal senatore Oggiano circa un sollecito stanziamento della somma necessaria per coprire l'intero fabbisogno relativamente alla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche di bonifica, faccio presente al senatore Oggiano stesso che la materia è di competenza del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Avverto che il senatore Menghi ha presentato il seguente ordine del giorno: « La 8ª Commissione del Senato della Repubblica fa voti che la revisione dei prezzi contrattuali relativi alle opere pubbliche di bonifica non sia accordata agli appaltatori che non abbiano osservato i termini stabiliti per la esecuzione e consegna delle opere anzidette ».

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Menghi.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per provvedere, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1051, alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col 3° provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1950-51.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,15.